IT

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: DIPTYQUE SAS (Parigi, Francia)

Conclusioni della ricorrente

- annullare parzialmente la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 maggio 2010, procedimento R 1217/2009-1, o modificarla nella parte in cui non è favorevole alla ricorrente;
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione al pagamento delle spese relative all'opposizione, al ricorso nonché al procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo DYNI-QUE per prodotti e servizi delle classi 3, 41 e 44.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: DIP-TYQUE S.A.S.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo DIPTYQUE per prodotti e servizi delle classi 3, 4 e 35.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto parziale del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 207/2009 (¹), poiché tra i due marchi contrapposti non sussiste alcun pericolo di confusione.

Ricorso proposto il 3 agosto 2010 — Chabou/UAMI — Chalou Kleiderfabrik (CHABOU)

(Causa T-323/10)

(2010/C 288/81)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Chickmouza (Rheine, Germania) (rappresentante: avv. K.-J. Triebold)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Chalou Kleiderfabrik GmbH (Herschweiler-Pettersheim, Germania)

Conclusioni del ricorrente

 annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 maggio 2010 nel procedimento 20. Mai 2010 R 1165/2009-1, in particolare, modificarla e respingere l'opposizione.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo CHA-BOU per prodotti della classe 25

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Chalou Kleiderfabrik GmbH

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo Chalou, registrato come marchio nazionale e registrazione internazionale, per prodotti della classe 25

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

IT

Motivi dedotti: la decisione impugnata non tiene conto delle particolari circostanze della presente fattispecie, ma applica in modo puramente formale e schematico i principi sviluppati in merito alle questioni di somiglianza dei segni e dei servizi e prodotti tutelati sotto il profilo del rischio di confusione, senza tener conto a sufficienza degli aspetti concreti della fattispecie e della necessaria valutazione complessiva di tutte le circostanze.

Ricorso proposto il 3 agosto 2010 — Iliad e a./Commissione

(Causa T-325/10)

(2010/C 288/82)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Iliad SA (Parigi, Francia), Free infrastructure SAS (Parigi) e Free SA (Parigi) (rappresentante: avv. T. Cabot)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

- dichiarare il presente ricorso ricevibile;
- annullare la decisione della Commissione europea 30 settembre 2009 che approva il finanziamento pubblico di EUR 59 milioni a favore del progetto di rete ad altissima velocità nel dipartimento delle Hauts-de-Seine, a norma dell'art. 263 TFUE;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 30 settembre 2009 [C(2009) 7426 def.] (¹), la quale dichiara che la compensazione di oneri di servizio pubblico di EUR 59 milioni, concessa dalle autorità francesi a favore di un raggruppamento di imprese per la creazione e la gestione di una rete di comunicazioni elettroniche ad altissima velocità (progetto THD 92) nel dipartimento delle Hauts-de-Seine, non costituisce un aiuto di Stato.

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono tre motivi, riguardanti:

- una violazione dell'art. 107, n. 1, TFUE, in quanto la Commissione non avrebbe rispettato nessuno dei quattro criteri enunciati nella giurisprudenza Altmark (2), là dove ha ritenuto che la misura in questione non costituisse un aiuto di Stato:
- una violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto la decisione impugnata non conterrebbe elementi sufficienti per concludere che tutti i presupposti di applicazione della giurisprudenza Altmark sono soddisfatti;
- una violazione dell'obbligo di avviare la procedura formale di esame prevista dall'art. 108, n. 2, TFUE, in quanto un insieme di indizi attinenti alla durata della procedura di esame preliminare, ai documenti che evidenziano l'ampiezza e la complessità dell'esame da effettuare ed al contenuto parzialmente incompleto e insufficiente della decisione impugnata, dimostrerebbe che la Commissione avrebbe adottato la decisione controversa malgrado che essa incontrasse serie difficoltà a stabilire se la misura in questione fosse compatibile con il mercato comune.

(1) Aiuto di Stato N 331/2008 — Francia.

(2) Sentenza della Corte 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (Racc. pag. I-7747).

Ricorso proposto il 10 agosto 2010 — Fraas/UAMI (motivo a quadri nei colori grigio chiaro, grigio scuro, beige e marrone)

(Causa T -326/10)

(2010/C 288/83)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: V. Fraas GmbH (Helmbrechts-Wüstenselbitz, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Würtenberger e R. Kunze)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

 annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 giugno 2010, procedimento R 188/2010-4